

S T A T U T O**INDICE****Capo I
Disposizioni generali**

- Art. 1 – Statuto
- Art. 2 – Comune
- Art. 3 – Finalità generali
- Art. 4 – Territorio, gonfalone, stemma
- Art. 5 – Tutela della salute e della sicurezza sociale
- Art. 6 – Tutela del territorio e del patrimonio forestale, ambientale e faunistico
- Art. 7 – Tutela delle attività economiche e culturali
- Art. 8 – Assistenza scolastica
- Art. 9 – Programmazione economica e forme di cooperazione
- Art. 10 – Forme associative e di cooperazione
- Art. 11 – Servizi pubblici
- Art. 12 – Albo pretorio
- Art. 13 – Rappresentanza processuale

**Capo II
Ordinamento e organizzazione del comune**

- Art. 14 – Organi
- Art. 15 – Consiglio comunale
- Art. 16 – Sedute del consiglio
- Art. 17 – Regolamento del consiglio
- Art. 18 – Sessioni del consiglio
- Art. 19 – Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 20 – Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 21 – Verbale
- Art. 22 – Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 23 – Consiglieri
- Art. 24 – Giunta comunale
- Art. 25 – Attribuzioni della giunta
- Art. 26 – Sindaco
- Art. 27 – Potere di ordinanza del sindaco
- Art. 28 – Nomina e revoca del sindaco e della giunta
- Art. 29 – Mozione di sfiducia costruttiva
- Art. 30 – Cessazione dei singoli assessori

**Capo III
Attività regolamentare e deliberativa**

- Art. 31 – Potere di iniziativa
- Art. 32 – Procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti

**Capo IV
Istituti di partecipazione**

- Art. 33 – Partecipazione dei cittadini
- Art. 34 – Associazioni
- Art. 35 – Organismi di partecipazione
- Art. 36 – Incentivazione e Consulta delle Associazioni
- Art. 37 – Partecipazione alle Commissioni
- Art. 38 – Riunioni e assemblee
- Art. 39 – Istanze, petizioni e proposte
- Art. 40 – Referendum
- Art. 41 – Effetti del referendum consultivo
- Art. 42 – Disciplina del referendum
- Art. 43 – Azione popolare

**Capo V
Uffici e persone**

- Art. 44 – Segretario comunale
- Art. 45 – Attribuzioni gestionali
- Art. 46 – Attribuzioni consultive

- Art. 47 – Attribuzioni di sovrintendenza – Direzione – Coordinamento
- Art. 48 – Attribuzione di legalità e garanzia
- Art. 49 – Responsabilità
- Art. 50 – Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 51 – Struttura
- Art. 52 – Personale
- Art. 53 – Incompatibilità
- Art. 54 – Collaborazioni esterne

**Capo VI
Beni ed entrate**

- Art. 55 – Beni comunali
- Art. 56 – Beni demaniali
- Art. 57 – Beni patrimoniali
- Art. 58 – Inventario

**Capo VII
Finanza, bilancio, contabilità e programmazione finanziaria**

- Art. 59 – Finanza locale
- Art. 60 – Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 61 – Risultati di gestione: conto consuntivo
- Art. 62 – Copertura finanziaria
- Art. 63 – Regolamento di contabilità
- Art. 64 – Tesoreria ed esattoria
- Art. 65 – Il revisore dei conti
- Art. 66 – Attività contrattuale

**Capo VIII
Disposizioni finali e transitorie**

- Art. 67 – Modificazioni e abrogazioni dello Statuto
- Art. 68 – Adozione dei regolamenti
- Art. 69 – Entrata in vigore

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Statuto

1. Il presente statuto fissa le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del Comune di Postalesio.

Art. 2 Comune

1. Il Comune è ente autonomo rappresentativo della comunità dei cittadini che vi risiedono, di cui cura gli interessi e rappresenta le istanze politiche, culturali e socio-economiche.

2. Esercita i suoi poteri e le proprie funzioni nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia e dalle norme del presente statuto.

3. Impronta l'azione complessiva ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la solidarietà.

Art. 3 Finalità generali

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla attività amministrativa.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti gli enti pubblici ispirando le proprie azioni ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali con il resto del territorio provinciale, regionale e nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, individuando e sostenendo per mezzo della programmazione, le iniziative di natura economica nei settori dell'agricoltura, forestazione, agriturismo, turismo, artigianato e commercio, idonee alla valorizzazione delle risorse locali nel quadro di una economia montana integrata;

c) la promozione del progresso della cultura e dell'istruzione;

d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;

e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

f) la promozione di iniziative intese a rafforzare le relazioni di cultura e amicizia con le popolazioni dei Comuni vicini.

Art. 4 Territorio, gonfalone, stemma

1. Il Comune è costituito dalla comunità dei residenti e comprende il territorio della frazione di Postalesio, capoluogo, nella quale è la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, e della frazione di Spinedi.

2. Il Comune si doterà di un proprio gonfalone e di un proprio stemma, che saranno stabiliti con apposito regolamento.

Art. 5 Tutela della salute e della sicurezza sociale

1. Il Comune concorre alla tutela della salute e della

sicurezza sociale della comunità, nell'ambito delle leggi dello Stato, della Regione Lombardia e delle norme del presente statuto.

2. Garantisce il diritto alla salute promuovendo, anche mediante intese con la Regione, la Provincia, la Comunità Montana, l'U. S. S. L. e i Comuni limitrofi, un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona e dell'ambiente, con speciale riferimento all'assistenza degli anziani, dei minori, dei giovani, degli inabili e dei soggetti esposti a rischio di emarginazione.

Art. 6 Tutela del territorio e del patrimonio forestale, ambientale, faunistico

1. Il Comune tutela l'assetto idrogeologico del territorio e ne programma lo sviluppo socio-economico avvalendosi della collaborazione della Regione, della Provincia, della Comunità Montana Valtellina e dei Comuni limitrofi.

2. Tutela gli insediamenti umani, ne favorisce e promuove i collegamenti e l'integrazione, definisce le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le infrastrutture sociali.

3. Protegge e utilizza nell'interesse della comunità il patrimonio boschivo, ambientale e faunistico, e favorisce il volontariato di gruppi con scopi di tutela ambientale e promuove la formazione di unità di pronto intervento per i casi di incendio e di calamità naturali.

Art. 7 Tutela delle attività economiche e culturali

1. Il Comune tutela e promuove le attività produttive agricole, industriali ed artigiane, nonché quelle commerciali e dei servizi, nel rispetto della salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

2. Promuove le attività sociali e del tempo libero e la pratica sportiva dilettantistica, incentivandole con la realizzazione di strutture adeguate e di idonei servizi, anche a mezzo della forma della concessione.

3. Favorisce il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, legato ai costumi, alle tradizioni sociali, civili e religiose della comunità.

4. Il Comune, nell'ambito del principio, di cui al comma precedente, riconosce alla Biblioteca comunale «Emilio Allodi» con sede in Postalesio il ruolo di strumento di base di tutela e promozione per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della comunità di Postalesio.

Art. 8 Assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, secondo gli indirizzi fissati dalla legge regionale, favorendo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché la prosecuzione negli studi degli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, mediante erogazioni e provvidenze in denaro.

2. Predispose con il Comune di Berbenno apposita convenzione per la gestione dei servizi scolastici concernenti l'intera popolazione scolare dell'obbligo, destinata ad accedere alla Scuola elementare e media di detto Comune.

3. Coopera con la Provincia e con la Comunità Montana Valtellina per la predisposizione dei trasporti, che assicurino l'accesso alle Scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio provinciale.

Art. 9 Programmazione economica e forme di cooperazione

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso riservate dall'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

delibera in materia di programmazione economica, territoriale ed ambientale, anche in relazione alle attribuzioni della Provincia, avvalendosi delle Organizzazioni sindacali e di categoria, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.

2. Concorre alla elaborazione del programma regionale di sviluppo e degli altri piani e programmi provinciali e regionali e delibera gli indirizzi generali per l'assetto del proprio territorio, valutando la vocazione delle sue componenti.

3. Stabilisce gli indirizzi di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale per il consolidamento del suolo ed il regime delle acque.

4. Sostiene e favorisce forme associative, consortili e, nell'ambito dei principi fissati dalla legge statale e degli indirizzi di quella regionale, di volontariato, che favoriscano l'occupazione locale e l'integrazione dei soggetti più deboli.

5. Stimola l'economia agricola di base e la sostiene, soprattutto quella realizzata in forma associativa o cooperativa.

6. Promuove l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo e concorre alla crescita turistica del suo territorio favorendo la commercializzazione dei prodotti tipici locali.

Art. 10

Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune, al fine di conseguire obiettivi di interesse collettivo, promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Comunità Montana stipulando apposite convenzioni.

2. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune, riservandosi poteri di indirizzo e di controllo.

3. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può aderire alla costituzione di un consorzio con uno o più Comuni e con la Provincia.

4. In previsione di una sua fusione con altro Comune contermini, il Comune può costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

Art. 11

Servizi pubblici

1. Il Comune può gestire i servizi riservati alla sua competenza nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) con la partecipazione a consorzi e società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

d) con la stipula di apposita convenzione con altri Comuni o enti o soggetti privati interessati alla gestione del servizio.

2. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 12

Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che debbono essere portati a conoscenza dei cittadini.

2. Il segretario del Comune o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 13

Rappresentanza processuale

1. La rappresentanza e la difesa del Comune nei giudizi è affidata a professionisti esterni.

Capo II

Ordinamento ed organizzazione del comune

Art. 14

Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

Art. 15

Consiglio comunale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Le competenze del consiglio sono stabilite dalla legge e le relative funzioni sono esercitate con le modalità previste dal proprio regolamento di organizzazione e di funzionamento.

3. Esso istituisce nel proprio ambito, all'inizio del mandato, con criterio proporzionale, commissioni consiliari permanenti e con apposito regolamento ne determina i poteri, ne disciplina l'organizzazione e la pubblicità dei lavori.

4. Può istituire, altresì, commissioni consiliari speciali e di inchiesta.

5. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

6. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 16

Sedute del consiglio

1. Il consiglio tiene la prima seduta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. La prima seduta è convocata dal consigliere anziano a mezzo di avvisi rimessi, almeno tre giorni prima della seduta, a ciascun consigliere proclamato eletto.

3. Consigliere anziano è il consigliere più anziano di età o, nel caso di pari anzianità, quello che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

4. Il regolamento disciplina la convocazione del consiglio per le sedute successive alla prima e le modalità dei lavori.

Art. 17

Regolamento del consiglio

1. Il regolamento determina, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e del presente statuto le norme per il funzionamento del consiglio e le modalità dei lavori.

2. Esso è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e la stessa maggioranza è richiesta per le delibere di revisione.

Art. 18

Sessioni del consiglio

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.

2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno solare e sono disciplinate dal regolamento.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del sindaco o per deliberazione della giunta o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La seduta in sessione straordinaria deve avere luogo entro venti giorni dalla convocazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

5. Il consiglio è convocato d'urgenza, infine, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 19

Presidenza delle sedute consiliari

1. Il consiglio è presieduto dal sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dall'assessore da lui delegato, o dall'assessore anziano d'età.

2. Le adunanze per l'elezione del sindaco e della giunta sono presiedute dal consigliere anziano.

3. Chi presiede l'adunanza del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

4. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

5. Può nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 20

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

3. Le votazioni sono palesi, mentre quelle concernenti persone sono a scrutinio segreto.

4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 21

Verbale

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il sindaco o chi presiede l'adunanza, rende il parere di legittimità sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal sindaco o da chi presiede il consiglio, dagli assessori e dai consiglieri.

2. Il segretario si può riservare di rendere pareri in merito ad emendamenti o quesiti avanzati nel corso delle sedute del consiglio.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti pro e contro ogni proposta.

4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri e le modalità secondo cui il processo può darsi per letto saranno stabilite dal regolamento.

Art. 22

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio debbono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il consiglio.

Art. 23

Consiglieri

1. La eleggibilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e le attribuzioni sono stabiliti dalla legge.

2. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti:

a) liti e contabilità loro proprie verso il comune;

b) interesse proprio;

c) interesse, liti e contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

3. I consiglieri si debbono astenere, altresì, dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune.

4. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto stabilito dal regolamento e ne danno comunicazione al segretario.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate per iscritto al sindaco, che deve includerle nella prima seduta del consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono formalizzate dalla presa d'atto del consiglio.

6. I singoli consiglieri decadono dal mandato nei casi stabiliti dalla legge e la decadenza è dichiarata dal consiglio.

Art. 24

Giunta Comunale

1. La giunta comunale è costituita dal sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.

2. In caso di assenza o impedimento del sindaco la giunta è presieduta dall'assessore da lui delegato o dall'assessore anziano di età.

3. La giunta provvede, su proposta del sindaco, con propria deliberazione da comunicare al consiglio, ove non già previsto nel documento programmatico, all'organizzazione delle proprie attività per settori omogenei provvedendo nel contempo ad individuare gli assessori ai quali è conferita la cura dei settori medesimi.

4. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è stabilita una maggioranza speciale.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. La giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare la modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile deve essere corredata del parere di legittimità del segretario comunale. Il parere è inserito nella deliberazione.

9. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni della giunta, redige verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal sindaco, o da chi presiede la seduta, e dallo stesso segretario, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

10. In caso di rinnovo del consiglio la giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova giunta.

11. Alle deliberazioni di giunta si applica il disposto dell'art. 22 del presente statuto.

Art. 25
Attribuzioni della giunta

1. La giunta è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le proprie funzioni collegialmente.

2. La competenza istituzionale della giunta è determinata dalla legge.

3. In generale la giunta:

a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del sindaco o del segretario comunale;

b) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.

4. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio;

b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio;

d) proporre al consiglio:

– le convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

– l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

– la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

– gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.

5. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla giunta:

a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio;

b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal consiglio.

6. Spetta alla giunta, inoltre:

a) approvare progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;

b) nominare commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

c) autorizzare il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approvare transazioni;

d) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

e) esercitare, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo.

7. Appartiene alla giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Art. 26
Sindaco

1. Il sindaco rappresenta il Comune ed è ufficiale di Governo.

2. Il sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il sindaco:

a) convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta e coordina l'attività dei singoli assessori;

b) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori e li sottopone all'esame della giunta;

c) unitamente alla giunta predispone gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio;

d) propone gli argomenti da trattare nelle adunanze della giunta;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio;

f) ha facoltà di delega;

g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario del Comune dia esecuzione alle deliberazioni del consiglio e della giunta, secondo le direttive ad esso impartite;

h) convoca i comizi per i referendum consultivi;

i) rilascia, sentito il parere consultivo delle specifiche commissioni, autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

l) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici comunali;

m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;

n) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti deliberati dal consiglio e dalla giunta;

o) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni;

p) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

q) presiede le commissioni di gara per l'aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche.

Art. 27
Potere di ordinanza del sindaco

1. Il sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli.

4. Se l'ordinanza adottata, ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

5. Le ordinanze debbono essere pubblicate all'albo

pretorio per almeno dieci giorni; ove siano rivolte a soggetti determinati debbono essere notificate ai destinatari.

Art. 28

Nomina e revoca del sindaco e della giunta

1. L'elezione del sindaco e della giunta, la revoca e le sostituzioni sono disciplinate dagli articoli 34 e 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco e di assessore.

3. Ove il documento programmatico non sia stato consegnato al segretario del Comune almeno cinque giorni prima della seduta indetta per l'elezione del sindaco e della giunta, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno successivo.

4. Il sindaco e la giunta, esclusi i casi delle dimissioni di singoli assessori, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 29

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta e deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo sindaco e di una nuova giunta.

3. La mozione deve essere messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio il segretario comunale riferisce al prefetto affinché provveda alla convocazione previa diffida.

4. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

5. Il sindaco e gli assessori della giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova giunta.

Art. 30

Cessazione di singoli assessori

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte
- b) dimissioni
- c) revoca
- d) decadenza

2. Le dimissioni del singolo assessore sono presentate al sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio, perché ne prenda atto. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della presa d'atto da parte del consiglio.

3. Il consiglio procede alla revoca dei singoli assessori con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta motivata del sindaco, quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative deliberate dal consiglio medesimo ovvero non svolgano un'azione amministrativa coerente con il documento programmatico presentato per l'elezione del sindaco e della giunta.

4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e la decadenza è dichiarata dal consiglio su proposta del sindaco.

5. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari,

revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio su proposta del sindaco, con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Capo III

Attività regolamentare e deliberativa

Art. 31

Potere di iniziativa

1. Il potere di iniziativa, regolamentare e deliberativo, appartiene ai consiglieri, alla giunta ed al sindaco.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio disciplina le modalità di esercizio del potere di iniziativa e l'ordine delle priorità, tenuto conto dell'interesse generale.

3. È assicurato in ogni caso ai consiglieri la conoscenza degli atti necessari per l'espletamento del mandato ed è tutelata la compiuta manifestazione delle opinioni e la libera espressione del voto.

Art. 32

Procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti

1. Il Comune adotta i propri provvedimenti uniformandosi ai criteri della trasparenza, semplicità e snellimento delle procedure.

2. I provvedimenti debbono essere motivati ed i regolamenti accompagnati da una relazione, che ne costituisce parte integrante, indicante le ragioni della loro adozione e delle scelte operate.

3. Il regolamento disciplina il procedimento amministrativo, la pubblicità e l'accesso agli atti ed alle informazioni secondo i principi dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Capo IV

Istituti di partecipazione

Art. 33

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati, delle istituzioni religiose e delle altre organizzazioni sociali e culturali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 34

Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano nel territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulla attività delle associazioni devono essere precedute dalla acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta ai soggetti interessati.

3. La registrazione avviene con delibera motivata della giunta comunale, che ne dà comunicazione, annualmente, al consiglio comunale.

4. Chiunque può prendere visione del registro la cui tenuta è a carico degli uffici comunali.

Art. 35 *Organismi di partecipazione*

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini; tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari attività e/o servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 36 *Incentivazione e Consulta delle Associazioni*

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale sia tecnico professionale e organizzativo.

2. Le modalità di gestione delle incentivazioni saranno definite dall'apposito regolamento.

3. Il consiglio comunale con apposita deliberazione istituisce e regola la consulta delle Associazioni.

4. La consulta è composta dai rappresentanti di tutte le associazioni locali aventi finalità socio-culturali e sportive.

Art. 37 *Partecipazione alle Commissioni*

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 38 *Riunioni e assemblee*

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forma democratica delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, strutture e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. L'amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal sindaco, dalla giunta, dal consiglio comunale.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 39 *Istanze, petizioni e proposte*

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio comunale per quanto riguarda le materie di sua competenza con riferimento ai problemi di rilevanza del Comune, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal consiglio comunale, che provvede a deliberare nel merito entro sessanta giorni.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più elettori; le petizioni e le proposte da non meno di quindici elettori.

4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo articolo 42.

Art. 40 *Referendum*

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richiedano cento elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide il consiglio comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 41 *Effetti del referendum consultivo*

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni comunali; altrimenti è dichiarato respinto.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 42 *Disciplina del referendum*

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 43 *Azione popolare*

1. Ciascun elettore del Comune può fare valere, innan-

zi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Capo V Uffici e persone

Art. 44 Segretario comunale

1. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco di cui attua le direttive e sovrintende all'attività amministrativa e gestionale del comune.

2. Il segretario comunale:

- a) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- b) provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi;
- c) partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio e, dove chiamato, delle commissioni.

3. L'istituto del segretario comunale, le sue competenze e le sue funzioni sono disciplinate dalla legge dello Stato.

4. Nell'ambito delle proprie competenze il segretario comunale provvede autonomamente.

Art. 45 Attribuzioni gestionali

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale, al quale sovrintende e del quale coordina l'attività;
- c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;
- d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- e) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- f) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- g) roga i contratti nell'interesse dell'ente;
- f) può presiedere le commissioni di concorso del personale.

Art. 46 Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

3. Esplica e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 47 Attribuzioni di sovrintendenza – Direzione – Coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso,

coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza, d'intesa con il sindaco, le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.

4. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 48 Attribuzione di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura, altresì, la verbalizzazione, con facoltà di delega nei casi previsti della legge.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 49 Responsabilità

1. Il segretario comunale esprime il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, esclusivamente sotto il profilo di legittimità.

2. In relazione alle sue competenze esprime anche il parere, in ordine alle regolarità tecniche e contabili, quando il Comune non abbia il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria.

Art. 50 Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento degli uffici disciplina la organizzazione degli uffici e dei servizi comunali attenendosi ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivi e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme di modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 51 Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 52 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento

delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) licenziamento per soppressione di posto o riduzione di organico, per il quale non può essere previsto l'istituto della disponibilità, date le modestissime dimensioni dell'ente;
- e) diritti, doveri e sanzioni;
- f) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- g) trattamento economico.

*Art. 53
Incompatibilità*

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.

2. Lo svolgimento di tali attività lavorative è autorizzato, secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

*Art. 54
Collaborazioni esterne*

1. Il Comune può avvalersi di collaborazioni professionali esterne, ove sia richiesto un alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e per un tempo limitato.

Capo VI – Beni ed entrate

*Art. 55
Beni comunali*

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

*Art. 56
Beni demaniali*

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono alla tipologia indicata negli articoli 822 e 824 del Codice Civile (strade, acquedotti, cimitero, ecc.).

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

4. Alla classificazione è competente il consiglio comunale.

*Art. 57
Beni patrimoniali*

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico, costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono una utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

4. Il consiglio comunale regola l'uso dei fabbricati degli alpeggi comunali anche per la destinazione turistica –ricettiva ai fini della valorizzazione dell'economia montana, avvalendosi anche, per la gestione, delle possibilità espresse nel precedente articolo 35.

*Art. 58
Inventario*

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. Il dipendente incaricato è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

Capo VII Finanza, bilancio, contabilità e programmazione finanziaria

*Art. 59
Finanza locale*

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione alle norme costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente ed alla legge.

3. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti regionali;
- e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con leggi, ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino i prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono essere garantite al Comune risorse finanziarie compensative.

*Art. 60
Bilancio e programmazione finanziaria*

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il bilancio preventivo, redatto in termini di competenza e di cassa deve essere corredato dalla relazione previsionale e programmatica e deve essere posto a disposizione dei consiglieri entro il 15 ottobre di ogni anno.

3. Il bilancio per l'anno successivo va deliberato entro

il 31 ottobre di ciascun anno; nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il bilancio e i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione; in particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne una lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria, in sua assenza dal segretario comunale.

Art. 61

Risultati di gestione: conto consuntivo

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

4. Il conto consuntivo, nonché gli allegati, sono trasmessi ai consiglieri entro il 15 giugno di ogni anno.

Art. 62

Copertura finanziaria

1. Il segretario comunale, nell'attestare la copertura finanziaria degli impegni di spesa, deve imputare la spesa medesima al capitolo di bilancio che si riferisce all'oggetto della spesa e che presenti la necessaria capienza.

2. Qualora si tratti di spesa che gravi anche su bilanci futuri, deve verificare i limiti posti dalla legge alla assunzione di impegni sugli esercizi futuri.

Art. 63

Regolamento di contabilità

1. La contabilità economica del Comune è tenuta secondo l'apposito regolamento.

2. Esso è informato ai principi della chiarezza e della trasparenza gestionale.

Art. 64

Tesoreria ed esattoria

1. Per la riscossione delle entrate di sua competenza e per il pagamento delle spese il Comune istituisce, nei limiti della legge dello Stato, propri servizi di tesoreria e di esattoria.

Art. 65

Il revisore dei conti

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore, eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, scelto tra esperti iscritti negli albi dei revisori ufficiali dei conti o dei dottori commercialisti o dei ragionieri, e deve essere estraneo al consiglio.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato. La revoca è esclusa nell'ipotesi di conflitto sulle valutazioni della efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. La funzione e le competenze del revisore dei conti sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

4. Forme particolari di controllo interno della gestione e la loro periodicità, nonché la partecipazione a procedimenti che abbiano rilevanza economico-contabile, sono stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 66

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipula dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del consiglio comunale o della giunta secondo la rispettiva competenza.

3. La deliberazione deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua formula e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che sono alla base.

4. La disciplina dei contratti è disposta con regolamento, in conformità della normativa dello Stato e di quella della Comunità economica europea vigente nell'ordinamento dello Stato.

Capo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 67

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con lo stesso procedimento previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, di approvazione dello statuto.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

Art. 68

Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto il consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.

4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, sempre che con esso non incompatibili.

Art. 69
Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Il segretario del comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.